

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Avellino,

Prima Sezione Civile,

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa  
### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 5496/2016 R.G.A.C. vertente TRA  
### tutti quali congiunti dei coniugi ### e ### difesi dall'###  
e avv ### - attori

CONTRO ### difesa dall'###riconvenzionale E ### difesi  
dall'### E ### difesa dall'### E ### E ### difesi dall'Avv.

### responsabilità extracontrattuale-morte

### atto di citazione, ### in proprio e nella qualità di tutori della  
minore ### , ### , ### ; ### tutti quali congiunti dei coniugi  
### e ### esponevano che in data ### verso le 12:00 i coniugi  
croce ### ed ### subivano un gravissimo infortunio che portava  
alla morte, a seguito di una forte esplosione presso l'abitazione  
sita in contrada ### di ### del sabato AV, ove si trovavano per  
trascorrere una giornata presso l'immobile, unitamente alla  
famiglia, cioè i figli minori croce ### e ### con altri familiari.

In tale occasione e giunti sul posto, il figlio della coppia ### dopo  
essere entrato nell'abitazione, al primo gradino della seconda  
rampa di scale che scendeva nel piano seminterrato, avvertiva un  
forte odore di gas, cosicché risaliva per avvertire il padre. ###  
unitamente alla moglie ### immediatamente scesero nel piano  
seminterrato e subito dopo si avvertiva una violenta esplosione; a  
seguito di ciò i coniugi divenute torce umane uscivano di corsa dall'  
abitazione per tentare di spegnere il fuoco sui loro corpi,  
rotolandosi a terra. Furono trasportati presso l'ospedale ### di  
### poi presso il ### di Napoli, nel reparto grandi ustioni.  
Tuttavia i coniugi spirarono dopo qualche giorno.

Gli attori, quindi, hanno ricondotto i decessi alle gravissime ustioni  
riportate nella forte esplosione.

A seguito di indagini svolte dalla ### della ### presso il tribunale di ### emergeva l'evidente collegamento eziologico fra le morti di ### e di ### e l'esplosione verificatasi; per tale motivo il tribunale di ### ritenendo la sussistenza oggettiva del delitto di omicidio colposo plurimo ex articolo 589 c. 1 e 4 in danno dei coniugi, addebitava la responsabilità solidale nei confronti di ### in qualità di installatore dell'impianto di distribuzione del gas al servizio della villetta dei coniugi defunti, oltre alla signora ### legale rappresentante della ### srl, nella qualità di società fornitrice ed installatrice del bombolone per ### poiché il primo aveva contribuito a causare l'evento disastroso realizzando l'installazione vietata dell'impianto di distribuzione del gas in piano seminterrato, l'installazione delle caldaie di impianto non a norma, ed operando l'installazione in fabbricato privo dei necessari fori di ventilazione, mentre la ### contribuiva a causare l'evento disastroso, consentendo ed operando la somministrazione al fabbricato, servito da impianto con serbatoio, posto in esercizio in assenza di certificato di prevenzione incendi e con somministrazione del GPL al fabbricato servito da impianto seminterrato vietato, omettendo di verificare la regolarità degli impianti esterni. A seguito del processo, veniva emessa sentenza il 14 ottobre 2011 in cui il tribunale di ### dichiarava ### e ### colpevoli del reato di cui all'articolo 589 c. 1 e 4 codice penale, dichiarava anche la concorrente responsabilità di ### deceduto nella misura del 33% nella causazione dell'evento, condannando quindi anche al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili, oltre alle spese processuali.

Veniva promosso appello sia da parte della signora ### che da ### nel processo di appello, emergeva, quale responsabile la ### gas, individuata come la società che aveva consegnato il ### In diritto, veniva ravvisato il danno morale la sofferenza per aver patito la morte di un proprio congiunto evidenziando un'ampia panoramica delle norme collegate a tale tipo di patema d'animo, il danno parentale per aver patito una notevole afflizione al bene delle integrità familiare.

Citavano appunto, ### coscia ### la ### srl, la società ### service sas ed il suo legale rappresentante fiorentino ### la

società ### gas affinché venisse dichiarata la civile responsabilità dei convenuti, con condanna al risarcimento del danno ingiusto arrecato agli attori tutti congiunti dei coniugi defunti in relazione al sinistro; per il danno morale patrimoniale, economico, esistenziale ed ogni altro ulteriore danno quantificato anche a mezzo di CTU medica con condanna alle spese di onorario con attribuzione ai procuratori costituiti. In via istruttoria chiedevano il deposito del fascicolo penale di cui alla sentenza citata e di cui allegava il dispositivo.

Si costituiva con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale la sig.ra ### che in via preliminare eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per genericità e carenza degli elementi essenziali prescritti dall'art. 163 c.p.c., terzo comma, ai punti dal n. 1 al n. 7, oltre ad essere privo dei requisiti essenziali richiesti per la validità ed efficacia dell'atto processuale.

Nel merito, l'infondatezza della domanda attrice, poichè la sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di Appello di Napoli in riforma della sentenza di condanna di primo grado, irrevocabile e con efficacia di giudicato nel presente giudizio così come statuito dall'articolo 75, comma 2 C.p.p, tra l'altro, aveva disposto anche la revoca delle statuizioni civili.

In virtù di tale circostanza, spiegava domanda riconvenzionale nei confronti degli attori per la restituzione della somma di € 6154,36, trattenuta sulla pensione, nonché per lite temeraria, oltre alla condanna alla refusione delle spese e competenze di lite.

In via subordinata, nella ipotesi di accoglimento, anche parziale della spiegata domanda attorea ed in caso di declaratoria di responsabilità anche parziale dei convenuti, rideterminare nel quantum la pretesa attorea e comunque nella misura di quella somma ritenuta la più equa e giusta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 Nel contempo, si costituiva anche la ### in persona del suo legale ###ra ### che poneva particolare risalto al concorso di colpa degli attori, nella causazione degli eventi, con limitazione del risarcimento richiesto; risarcimento limitato anche ai sensi del comma 2 dell'art. 1227 c.c., per il mancato utilizzo dell'ordinaria diligenza del danneggiato, nella mancata ed adeguata precauzione all'evento dannoso. Chiedevano, pertanto,

il rigetto della domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto, non provata, inammissibile ed infondata, con condanna alla refusione delle spese e competenze di lite.

Si costituiva ### il quale evidenziava, per un verso, l'omissione, da parte degli attori, ad ogni riferimento alla sentenza penale di assoluzione emessa dalla Corte di Appello di Napoli n 3345/2016, depositata il ###, ed irrevocabile dal 13.9.2016, peraltro, nota agli attori per essere costituiti parti civili, per altro verso, l'assoluzione del convenuto ### con revoca delle statuizioni civili. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda per la infondatezza in fatto ed in diritto con condanna alla refusione delle spese e competenze di lite, in via subordinata, nell' ipotesi di accoglimento, anche parziale della spiegata domanda attorea ed in caso di declaratoria di responsabilità anche parziale dei convenuti, rideterminare nel quantum la pretesa attorea e comunque nella misura della somma ritenuta la più equa e giusta, anche ai sensi e per gli effetti dell'art.1227 Si costituiva la ### spa, con comparsa di costituzione e risposta, chiedendo, in via preliminare, previo accertamento della nullità dell'atto introduttivo, la fissazione del termine perentorio per integrare la domanda; in ogni caso, la sua estraneità nei due giudizi, atteso che non risultava in alcun atto processuale sottoposta ad indagini, né individuata come soggetto responsabile, né di avere mai originato o causato l'evento.

Pertanto, evidenziava la totale assenza di prova, in merito a tutte le tipologie di danno di cui chiedevano il risarcimento, non giustificabile per i cognati e nipoti, per cui chiedeva il rigetto della domanda con condanna alle spese.

Nel corso del giudizio venivano concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., venivano escussi i testi ammessi; veniva depositato atto di transazione e rinuncia agli atti che comportava la richiesta di cessata materia del contendere fra gli attori e la ### veniva depositato atto di accettazione ex art. 306 c.p.c. da parte di ### e ### il giudizio veniva interrotto e poi riassunto nei termini assegnati; veniva disposta ordinanza ex art. 185 bis c.p.c. ed infine, rinviata per la discussione per cui raccolte le conclusioni delle parti veniva emessa sentenza all'esito dell'udienza.

Motivi della decisione Da premettere che il ricorso in riassunzione risulta regolarmente notificato alle parti, come evidenziato nel provvedimento emesso in data ### a seguito di verifica delle notifiche disposte nei confronti di ### con comunicazione ricevuta e ritualmente depositata in atti; ### - perfezionatasi mediante comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), ### - perfezionatasi mediante comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), così come risulta dal ricorso in riassunzione depositato in atti anche in data ###.

Del resto a seguito del decesso della ###ra ### i suoi legittimi eredi rivestono la qualità di parte attrice, risultano nuovamente citati in riassunzione a seguito del ricorso ex art. 303 c.p.c, per cui le affermazioni di parte attrice, reiterate nelle note di trattazione scritta, sono destituite di fondamento, atteso che sono state depositate le notifiche attestanti l'avvenuta comunicazione del ricorso in riassunzione.

Cessata materia del contendere Nel corso del giudizio, gli attori e la ### hanno chiesto disporre la cessata materia del contendere, per effetto dell'atto stragiudiziale di transazione, depositato in atti dalla parte attrice in data ###, a mezzo del quale, la ### spa ha liquidato gli attori, ciascuno per la sua quota per € 540,000,00 € totale da suddividere e liquidato le spese legali ai procuratori costituiti, ciascuno per € 30.000,00. Tale condizione ha determinato la richiesta di cessazione della materia del contendere fra gli attori e la ### spa, più volte evidenziata nel corso del giudizio.

Va senz'altro disposta la cessata materia del contendere, fra gli attori e la ### spa, che costituisce, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse a ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto.

In particolare, là dove la pronuncia della cessazione della materia del contendere abbia tratto motivo dalla volontà manifestata dalle stesse parti del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (come nel caso di specie), va accolta.

Nel corso del processo è un dato accertato che, a seguito dell'accordo stragiudiziale, che ha comportato la corresponsione delle somme in favore degli attori ed il pagamento degli onorari in favore dei procuratori costituiti, si è determinata una situazione sopraggiunta, che ha eliminato la posizione di contrasto tra le parti richiamate, venendo meno la necessità, di una pronuncia sull'oggetto originario del giudizio, producendo, per un verso, un effetto estintivo, per altro verso, la privazione, in virtù dell'accordo, per entrambi le parti richiamate ad un interesse rilevante alla pronuncia.

Nel caso di specie le spese si compensano.

Per quanto riguarda le distinte posizioni processuali occorre evidenziare alcuni aspetti rilevanti che si sono susseguiti nel corso del processo.

Atto di rinuncia all'azione ex art. 306 c.p.c.

Da premettere che parte attrice ha inviato sul fascicolo telematico atto di rinuncia depositato il ### nei confronti di tutte le parti del giudizio, sul presupposto dell'avvenuta conciliazione con la ### ed al fine di ottenere quanto concordato in sede transattiva. A tale rinuncia all'azione è seguita, con atto depositato in data ### e 12/09/2022, accettazione alla rinuncia al diritto e all'azione da parte di ### e ### srl e, contestualmente, rinuncia alla domanda riconvenzionale da parte di ### Invero, si impone una riflessione, sullo stato del processo, vista l'accettazione delle parti, atteso che il giudice di merito dovrà disporre per la regolamentazione delle spese di lite, giusto disposto dell'art. 306 c.p.c. comma quarto primo periodo, vista l'assenza di ogni accordo in merito alle spese del giudizio. La espressa manifestazione di "rinuncia alla domanda proposta e ad ogni eventuale azione nei confronti dei convenuti", come evidenziato, a pag 3) dell'atto di rinuncia al giudizio, depositato dagli attori, comporta, ex art. 306 c.p.c., l'estinzione nei soli confronti di ### e di ### srl.

Quanto alla forma del provvedimento con il quale dichiarare l'estinzione, che qui si reputa essere la sentenza, si osserva quanto segue.

Nel corso di un processo può accadere che l'attore valuti opportuno chiudere anzitempo la controversia, senza giungere alle fasi conclusive del procedimento.

A tal fine, egli ha la possibilità di rinunciare agli atti del processo, secondo quanto disposto dall'art. 306 c.p.c., oppure di rinunciare all'azione.

Entrambe queste opzioni comportano l'estinzione del procedimento, ma differiscono sotto alcuni importanti aspetti.

La principale differenza tra le due soluzioni in esame risiede nella possibilità, o meno, di riproporre successivamente la medesima domanda giudiziale.

Con la rinuncia agli atti, infatti, l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio per la tutela dello stesso diritto, anche se, ovviamente, gli atti del processo estinto perdono ogni efficacia.

La rinuncia all'azione, invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree.

Pertanto, tale rinuncia comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda. Quanto alla forma della rinuncia (che, peraltro, finisce con l'essere condizionante in ordine alla individuazione del suo contenuto, ovvero se si tratti di rinuncia agli atti o all'azione), mentre per la rinuncia agli atti è sufficiente disporre della procura alle liti, la rinuncia all'azione, in quanto atto di disposizione del diritto, presuppone il rilascio di un mandato ad hoc, che attribuisca al difensore tale specifico potere (Cass. 19/4837).

Peraltro, a differenza della rinuncia all'azione, che non necessita di alcuna formalità e può risultare anche in maniera tacita dal contegno processuale della parte, la rinuncia agli atti deve rispondere ad una precisa disciplina normativa.

In particolare, il primo comma dell'art. 306 c.p.c. dispone che la rinuncia agli atti comporta l'estinzione del giudizio quando sia accettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla

prosecuzione. Tale accettazione, peraltro, non può essere condizionata o contenere riserve.

La rinuncia all'azione, invece, non necessita di alcuna accettazione di controparte per risultare perfettamente efficace e condurre, quindi, all'estinzione del processo.

Tutto ciò posto, la rinuncia all'azione, comportando la cessazione della materia del contendere, porta alla pronuncia di una sentenza che attesta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo.

Invece, l'estinzione del processo conseguente a rinuncia agli atti va dichiarata con sentenza o con ordinanza del giudice istruttore. Con riferimento alle spese di lite, l'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. dispone che la liquidazione delle spese, in caso di rinuncia agli atti, è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile.

In assenza di diverso accordo tra le parti, le spese giudiziali sono poste a carico del rinunciante, sia in caso di rinuncia agli atti che in caso di rinuncia all'azione.

Orbene, nella fattispecie, la specifica ed espressa dizione della rinuncia all'azione, malgrado la presenza di un mandato, riferito all'atto di citazione al difensore costituito, (da ritenersi pleonastico), depone per un'ipotesi di rinuncia agli atti, comportante, stante la pedissequa accettazione dei convenuti, la declaratoria di estinzione del giudizio a mezzo di sentenza.

Invero, ai fini della declaratoria di estinzione del processo, l'accettazione della rinuncia è presupposto necessario solo qualora la parte nei cui confronti è fatta abbia interesse alla prosecuzione del giudizio (Cass. 79/4917), dovendo tale interesse concretarsi nella possibilità per lo stesso convenuto di conseguire un risultato utile più favorevole di quello che otterrebbe in seguito alla estinzione (Cass. 79/4917; Cass. 99/8387; Cass. 02/9066) ossia quando il convenuto abbia chiesto una pronuncia nel merito o proposto domanda riconvenzionale ovvero chiesto i danni nei confronti della controparte che abbia agito con malafede o colpa grave.

Non sussiste, per converso, interesse, e pertanto l'accettazione è superflua, ogni qualvolta il convenuto abbia sollevato eccezione di

incompetenza o intenda semplicemente conseguire le spese processuali (Cass. 99/11384; Cass. Ord. 10/24376).

Orbene, non v'è dubbio né incertezza alcuna circa il fatto che ### e la ### abbiano svolto funzione di mera resistenza in ordine all'odierna atto di citazione e, per altro verso, abbiano interesse ad ottenere le spese del giudizio.

E' un dato acclarato, infine, che la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Appello di Napoli, entrando anche nel merito della vicenda, li ha indotti ad accettare la rinuncia promossa, senza rinunciare alle spese del giudizio.

Pertanto, con riferimento alle spese di lite, l'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c. dispone che per la liquidazione delle spese, in caso di rinuncia agli atti, provvede il Giudice.

In assenza di diverso accordo tra le parti, nella fattispecie insussistente, le spese giudiziali sono poste a carico del rinunciante, soprattutto in considerazione della circostanza che, a prescindere dall'esito del presente giudizio, le ragioni di ### e di ### srl sono state ampiamente valutate, con totale assoluzione in sede ###revoca delle statuizioni civili. Le spese, pertanto, si liquidano come in dispositivo, in favore del procuratore costituito che essendosi costituito anche con la domanda riconvenzionale, vanno applicati i parametri medi di cui al D.M. Giustizia con un aumento del 10% rispetto al compenso. ### domanda degli attori nei confronti di ### va rigettata.

E un dato acclarato che avverso la sentenza emessa dal Tribunale di ### del 14.11.2011, il sig ### unitamente a ### sono stati condannati alla pena di anni uno di reclusione, ciascuno per il reato di cui all'art. 589 comma 1 e 4 c.p., previa concessione delle attenuanti generiche e con i benefici della sospensione condizionale della pena, oltre alla condanna in solido, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore delle costituite parti civili ed alla rifusione delle spese dalle stesse sostenute, assegnando, previo riconoscimento del concorso di colpa del defunto ### una provvisionale di € 40.000,00 per ciascun minore.

E un dato accertato che è stato promosso appello da ### e ### i quali chiedevano entrambi l'assoluzione per non avere commesso

il fatto, in subordine la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione; che la sentenza della Corte di Appello di Napoli, depositata in data 27 aprile 2016, in totale riforma della sentenza di primo grado del 14.10.2011, ha disposto per l'assoluzione di ### per non aver commesso il fatto ed il ### ai sensi dell'art 530 c.p.p. comma II per non aver commesso il fatto, revocando le statuizioni civili di primo grado.

Ebbene, parti attrici fondano la domanda risarcitoria, esclusivamente sul presupposto dell'avvenuta condanna, con la sentenza di primo grado, nei confronti di ### e di ### nonché ### sas e ### srl, per i fatti avvenuti in data 16 settembre 2007, in cui hanno visto coinvolti i coniugi ### ed ### che poi hanno portato al loro decesso.

Tuttavia, dall'esame dell'atto introduttivo depositato in data ### e notificato in data ###, risultano delle indicazioni differenti, poiché, nel corpo dell'atto, sebbene venisse richiamato, in modo marginale un atto di appello, si pone risalto alla responsabilità della ### spa, società individuata sia da ### che da ### nella fase di appello, come responsabile del sinistro.

Invero, emerge, che la sentenza della Corte di Appello di assoluzione è stata emessa ancora prima della instaurazione del presente giudizio, circostanza omessa dagli attori, peraltro costituiti anche parte civile.

Né vale ad affermare il contrario quanto dedotto dagli attori che hanno individuato come responsabili del decesso dei coniugi, i convenuti citati in giudizio, quindi anche coloro che sono stati destinatari della sentenza di assoluzione dai reati a loro ascritti.

Venendo ad esaminare il caso di specie alla luce delle considerazioni sopra svolte, si osserva come gli imputati, condannati in primo grado, siano stati assolti in secondo grado, ribaltando le decisioni del giudice di prime cure ### evidentemente di effetti penali che restano "fermi" anche in merito alla revoca delle statuizioni in sede civile La sentenza del Tribunale di ### a cui gli attori fanno riferimento non è più fondante ai fini del risarcimento del danno, peraltro da provare, e la successiva decisione in sede di appello, chiarisce l'ambito temporale entro il quale gli attori non avrebbero potuto instaurare il presente giudizio

nei confronti di ### di ### e di ### Il reato è stato escluso nel merito per insussistenza del fatto e non esistono elementi per poter diversamente opinare in questa sede, ciò sulla base dell'interpretazione del giudicato penale formatosi.

Come in parte già anticipato, infatti, la Corte di Appello di Napoli ha assolto ### dal reato ascrittale per non aver commesso il fatto ed il ### ai sensi dell'art. 530, co. 2 cpp, espressamente richiamato in motivazione.

Allo stato, tuttavia, si rende necessario anche l'esame del merito esaminato nella richiamata sentenza.

Infatti, secondo la Suprema Corte a SU <<###. 652 cod. proc. pen., invero, stabilisce che la sentenza di assoluzione è idonea a produrre gli effetti di giudicato ivi indicati non in relazione alla formula utilizzata, bensì solo in quanto contenga, in termini categorici, un effettivo e positivo accertamento circa l'insussistenza del fatto o l'impossibilità di attribuirlo all'imputato o circa la circostanza che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima (circostanze, queste ultime, che escludono l'illiceità, non solo penale, del fatto, e conseguentemente l'ingiustizia del danno). La formula utilizzata di per sé è perciò non decisiva perché, al di là di essa, l'effetto di giudicato è collegato al concreto effettivo accertamento dell'esistenza di una di queste ipotesi. ### la giurisprudenza delle sezioni civili di questa Corte, al fine di stabilire l'incidenza del giudicato penale nel giudizio di danno il giudice civile non può limitarsi alla rilevazione della formula utilizzata, ma deve tenere conto anche della motivazione della sentenza penale per individuare la effettiva ragione dell'assoluzione dell'imputato, eventualmente anche prescindendo dalla formula contenuta nel dispositivo, ove tecnicamente non corretta (Cass. civ., Sez. L., 9 marzo 2004, n. 4775, m. 570909; Sez. III, 20 maggio 1987, n. 4622, m. 453292; Sez. I, 12 novembre 1985, n. 5523, m. 442726; Sez. III, 11 gennaio 1969, n. 47, m. ###). La formula di per sé dunque non è sufficiente se non vi è stato un concreto effettivo accertamento sull'esistenza di una delle ipotesi di assoluzione indicate. Alla luce di quanto esposto si esamina, come anticipato,

anche il merito della sentenza, ponendo maggiore rilievo alla conseguente revoca delle statuizioni civili di primo grado.

La domanda risarcitoria proposta dagli attori, va inquadrata nella cd. fattispecie del danno da perdita del rapporto parentale e va sussunta nel combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2043 c.c. per la pretesa voce di danno patrimoniale, e nel combinato disposto degli artt. 185 c.p. e 2059 c.c. per le pretese voci di danno morale e di danno esistenziale, riconducibili alla categoria del danno non patrimoniale (cfr. SS.UU. civ. n. 26972/2008).

Come evidenziato, risulta che il convenuto ### è stato assolto per non aver commesso il fatto, così argomenta la Corte di Appello di Napoli: " quanto alla posizione del ### va osservato che la conclusione del G.M., il quale ha individuato nell'imputato l'esecutore dell'impianto di distribuzione del all'interno della villa del croce ed in particolare nel piano seminterrato ove non era assolutamente consentito l'uso di tale combustibile si fonda come esplicitato a pagina 10 e seguenti dell'impugnata sentenza, su diversi elementi probatori anche di carattere indiziario vale a dire le dichiarazioni di croce ### cugino della vittima secondo cui il fiorentino gli aveva dichiarato di essere stato lui a realizzare l'impianto per l'erogazione del GPL all'interno della tavernetta dove si era verificato lo scoppio, ma di non aver provveduto a montare il piano di cottura, nel rapporto di amicizia e di frequentazione intercorrente tra il fiorentino e la vittima da lungo tempo è quello professionale risalente almeno al 2005 nonché la considerazione che proprio per la sua attività di impiantista il fiorentino non poteva ignorare che la villetta di croce si trovava in una zona che non sarebbe mai stata metanizzata e che pertanto è combustibile adoperato sarebbe stato necessariamente il gel con conseguente palese violazione della regola cautelare della normativa uni cig..... Orbene quanto ha le dichiarazioni del ### che secondo il G.M. conterrebbero una vera e propria confessione extragiudiziale del ### va osservato che i dettagliati rilievi mossi dai difensori degli appellanti inducono a non ritenere condivisibile la conclusione cui è pervenuto il G.M. che attribuisce maggiore attendibilità a quanto dichiarato alla PG piuttosto che alle risultanze dell'esame dibattimentale seguito in contraddittorio in cui il ### è caduto in

evidenti contraddizioni ed ha affermato di aver chiesto al ### solo se avesse installato il piano di cottura e di averne ricevuto risposta negativa e di avere eseguito solo lavori di termoidraulica ciò che aveva provocato la contestazione da parte del PM con conseguente conferma di quanto invece dichiarato nel corso delle indagini dal momento che essa contrasta non solo e non tanto con la documentazione fiscale dei lavori che il ### assume di aver eseguito, quanto soprattutto con i dati temporali certi di cui si ha contezza, da cui risulta che mentre il serbatoio del GPL fu fornito nel marzo 2027 e la prima fornitura di gas eseguita nel maggio successivo e le caldaie fornite in epoca immediatamente successiva o immediatamente precedente la fornitura, il piano di cottura venne acquistato dal croce l'anno precedente attraverso il ### e sembra ben strano che il croce si sia affrettato a tale acquisto pur non essendo in grado di servirsene per mancanza dell'impianto distribuzione del gas, ciò che è certamente avvalorato la tesi difensiva del ### di aver provveduto a fornire ed installare le caldaie su un impianto già esistente. Non può dirsi provato con certezza che così come gli si rimprovera il fiorentino abbia eseguito l'impianto di distribuzione del gas nell'immobile del croce non si è limitato alla fornitura e posa in opera delle caldaie del riscaldamento ciò che è privo di qualsiasi rapporto causale con lo scoppio verificatisi di tal che sul punto permane un dubbio non risolto né dalle per vero certamente non esaustive indagini dei dall'istruttoria dibattimentale svoltesi in primo grado.

A ciò si aggiunge che gli accertamenti eseguiti dai vigili del fuoco e dallo stesso consulente del P.M. ing Verderosa, non hanno consentito di arrivare a conclusioni certe ed univoche quanto alla causa che determinò la fuoriuscita del ### dal momento che certamente una delle manopole del piano di cottura è stata rinvenuta aperta e che lo stesso ### ha riferito di non aver verificato se funzionasse o meno la valvola di sicurezza che aveva la funzione di impedire l'erogazione del gas in assenza di fiamma e dal momento che il croce si era recato nella villetta e il giorno precedente ed aveva lasciato nella cucina alcuni alimenti che sarebbero serviti il giorno successivo per la riunione di famiglia in programma il 16/9, cosicché non può escludersi che sia stata

messa in funzione la cucina e poi dimenticata aperta la manopola del gas.

In ogni caso va considerato che un'ulteriore dubbio incide sullo stesso nesso di causalità fra la condotta addebitata al ### e l'evento dannoso verificatosi 16/09/2007 quando anche se ritenesse provato a essere stato fiorentino ad eseguire l'impianto di distribuzione del gpl.

La Corte di Appello nella lunga e motivata sentenza ha posto risalto, non solo, al nesso di causalità, carente riguardo alla condotta precedentemente ascritta al ### ma anche all'assenza del nesso di causalità sull'ulteriore profilo, riguardante la ordinaria diligenza da tenere in tali circostanze, ed infatti così argomenta: "### quando l'imminenza e la gravità di una situazione di pericolo sia percepibile con estrema facilità e possa essere evitata con l'ordinaria prudenza e diligenza si interrompe il nesso di causalità tra la condotta precedente ascritta all'imputato e l'evento dannoso. Nel caso in esame, l'imminenza di una situazione di pericolo era certamente percepibile con facilità tant'è vero che il figlio del ### giunto all'inizio della seconda rampa di scala verso la tavernetta, avvertì un anomalo odore di gas e tornò indietro per avvertire i genitori che discesero nel seminterrato provocando inavvertitamente ma non si sa come l'innescò del gas che aveva ormai saturato l'ambiente. Se dunque un pericolo imminente era certamente percepibile e fu percepito, non è invece possibile stabilire se altrettanto evidente ne fosse la gravità e quindi la necessità di richiedere l'intervento dei vigili del fuoco stante l'impossibilità di compiere qualsiasi manovra, come l'apertura delle finestre atta a far disperdere il gas e l'elevata probabilità di provocarne invece lo scoppio situazione questa che, come sancito dalla giurisprudenza di legittimità comporterebbe la non riconducibilità sul piano causale dell'evento alla condotta precedente ha scritto al ### ne consegue che anche sotto questo ulteriore profilo non può dirsi raggiunta la prova piena della responsabilità del fiorentino il quale va pertanto mandato assorto dall'imputazione ascrittogli così come riqualficata dell'impugnata sentenza ai sensi dell'articolo 530 cpp".

Pertanto, tale sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ai sensi dell'art. 652 c.p.p. ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che l'imputato non ha commesso il fatto di reato, non ravvisato nel presente giudizio civile per il risarcimento del danno non patrimoniale, instaurato dagli asseriti danneggiati, ed esclude, oltretutto, che la prova orale espletata nel corso del giudizio, possa assumere la valenza di prova a favore degli attori, a fronte del pregnante accertamento, condotto in sede penale, di esclusione della responsabilità dell'imputato per il fatto di reato azionato nella presente sede risarcitoria.

Sul punto, infatti, è opportuno evidenziare che nel corso del giudizio, gli attori non hanno fornito prova della diretta responsabilità di ### adagiandosi all'esito della prova orale alla manifesta disponibilità di ### di chiudere la controversia.

Ciò ha comportato, da parte degli attori, la proposizione di una rinuncia nei confronti dei convenuti, implicitamente riconoscendo che alcuna responsabilità fosse ascritta al convenuto ### Anche la reiterata richiesta degli attori, nelle note di trattazione scritta di condanna alle spese di ### per aver proseguito il giudizio, anche dopo il decesso di alcune parti attrici, non depone favorevolmente per la condotta processuale assunta.

Infatti, sia gli esiti del giudizio penale, conosciuti dagli attori, sia l'assenza di prova di ogni responsabilità nel corso del giudizio che avrebbe dovuto fornire gli attori, sia la richiesta di rinuncia agli atti, costituiscono elementi per la condanna alle spese, anche con riferimento alla mancata adesione ingiustificata alla proposta conciliativa del giudice, ulteriore elemento che giustifica la condanna alle spese processuali.

Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda di parte attrice, nei confronti di ### va integralmente rigettata.

Segue la condanna alle spese del giudizio, con applicazione dei parametri medi di cui al D.M. Giustizia 55/14 con le fasi di riferimento, con attribuzione all'### per dichiarato anticipo P.Q.M.

Il Tribunale di ### definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede: 1. Dichiarata cessata

la materia del contendere fra gli attori e la ### spa, con compensazione delle spese del giudizio. 2. Dichiara l'estinzione del giudizio, ex art. 306 c.p.c., fra gli attori e ### per la domanda riconvenzionale e ### srl. 3. ### gli attori al pagamento in favore dell'### della somma di € 15.513,30, oltre all'### cpa e rimborso forfettario come per legge, dichiaratosi antistatario. 4. Rigetta la domanda nei confronti di ### 5. ### gli attori al pagamento in favore dell'### della somma di € 14.103,00, oltre all'### cpa e rimborso forfettario come per legge, dichiaratosi antistatario ### deciso in ### il ###